

	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	aggiudicato definitivamente i lotti 8-12-16 e 19 al Fornitore per un prezzo	
	totale complessivo offerto pari a Euro 2.167.023,57 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 8-12-16 e 19 ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	
	che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte	
	integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 216.703,00 fideiussione bancaria n. 460011504031, rilasciata da	

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui ai:

- **Lotto 8:** *MEDICAZIONI IDROGEL IN GEL CF MAX DA 20 GR;* per un importo massimo pari a **Euro 192.668,57;**

- **Lotto 12:**

Voce a - MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CON BORDO ADESIVO PLACCA 10-12 X 10-12 CM circa AREA ATTIVA SUPERIORE A 50 CMQ;

Voce b - MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CON BORDO ADESIVO PLACCA 15-20 X 15-20 CM circa AREA ATTIVA SUPERIORE A 150 CMQ

per un importo massimo pari a **Euro 385.545,00;**

- **Lotto 16:** *MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA COMFORMATO/CONFORMABILE PER SACRO 20 X 20 CM circa* per un importo massimo pari a **Euro 167.860,00;**

- **Lotto 19:**

Voce a - MEDICAZIONE A BASE DI CARBONE ATTIVO E ARGENTO 10 X 10 CM circa;

Voce b - MEDICAZIONE A BASE DI CARBONE ATTIVO E ARGENTO 10 X 20 CM circa

per un importo massimo pari a **Euro 1.420.950,00.**

**SYSTAGENIX WOUND
MANAGEMENT S.r.l.**
siglato in originale dal Dott.
Gianfranco CECCARELLI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
siglato in originale dal Dott. Leo
MASSARI

2.	Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
	irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire i	
	prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi	
	nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI
	Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per ciascun	
	Lotto.	
	3. L'importo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma 1	
	esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i	
	prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base	
	del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
	4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
	Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei	
	prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi	
	della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione	
	dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.	
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo	
	del lotto di riferimento, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della	
	Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e	
	Pagina 5 di 29	

	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi	
	per tutta la durata della Convenzione.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	<p>1. Per dare esecuzione alla fornitura dei prodotti, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica.</p>	<p>SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI</p>
	<p>2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.</p>	
	ART. 5 – VERIFICHE	
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	<p>S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
	Pagina 7 di 29	

Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;

c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

SYSTAGENIX WOUND

MANAGEMENT S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Gianfranco CECCARELLI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

f)	verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della	
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo	
	che recepisca le opportune correzioni;	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI
g)	eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno	
	fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto	
	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e	
	nell'Ordinativo di Fornitura.	
h)	eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro	
	100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni	
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto	
	importo;	
i)	non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la	
	concorrenza dell'importo massimo della Fornitura previsto per ciascun	
	lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A.;	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
j)	comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
k)	fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del	
	Capitolato Tecnico;	
l)	consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
		Pagina 9 di 29

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

LOTTO 8

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
NU GEL fluido	€ 0,0527	4604895F8D
Cod. MNG415		

LOTTO 12

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - TIELLE PLUS		
Cod. MTP501	€ 1,1500	
Voce b - TIELLE PLUS		46050710CF
Cod. MTP502	€ 2,8000	

LOTTO 16

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
TIELLE COMFORT PLUS sacrum	€ 2,2000	4605283FBD
Cod. MTL 104		

SYSTAGENIX WOUND**MANAGEMENT S.r.l.**

siglato in originale dal Dott.

Gianfranco CECCARELLI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

LOTTO 19

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - ACTISORB		
SILVER 220	€ 2,3000	
Cod. MAS105		4605330689
Voce b - ACTISORB		
SILVER 220	€ 4,4000	
Cod. MAS190		

SYSTAGENIX WOUND**MANAGEMENT S.r.l.**

siglato in originale dal Dott.

Gianfranco CECCARELLI

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche	
	o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	- J.P. MORGAN CHASE BANK NA via Catena 4 –MILANO	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI
	IBAN IT9800349401600000000001366	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono	
	- David John MILNER CF MLNDDJ63L16Z404T	
	5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	6. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
		Pagina 13 di 29

4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI
alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.		
ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE		
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI		
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
S.C.R. – Piemonte S.p.A..	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	dalla ricezione della contestazione stessa.	
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.		
2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..		
	Pagina 15 di 29	

	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte		
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.		
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano		
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare		
	l’inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all’art.		
	10 comma 2 a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.		
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l’addebito formale delle		
	penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore		
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.		
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o		
	procedimento giudiziario.		
	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di		
	cui all’art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al		
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso		
	l’applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto		
	delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	maggiori danni.		
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all’art. 10		
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per		
	cento) del valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento		
	degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima		
	del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle		
	singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.		
	Pagina 16 di 29		

	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	ART. 12 - GARANZIE	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,	
	ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	Pagina 17 di 29	

	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,		
	manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità		
	per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle		
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche		
	se eseguite da parte di terzi soggetti.		
	ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle		
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento		
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del		
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:		
	- esito positivo delle verifiche antimafia;		
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%		
	dell'importo contrattuale;		
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle		
	prestazioni affidate;		
	- cessione di tutto o parte del Contratto;		
	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;		
	- ingiustificata sospensione della fornitura;		
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed		
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;		
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non		
	ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;		
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo		
	accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;		
		Pagina 19 di 29	

	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 14 - SUBAPPALTO	
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
	subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	
	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione	
	Pagina 21 di 29	

dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

SYSTAGENIX WOUND

MANAGEMENT S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Gianfranco CECCARELLI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. La Dott.ssa Luisa COCCO, Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, i Dott.ri Giorgia GALLO, Irene DESTEFANIS e Alessio SCABINI quali Collaboratori Scientifici che espletano le funzioni di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

SYSTAGENIX WOUND

MANAGEMENT S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Gianfranco CECCARELLI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.

**SYSTAGENIX WOUND
MANAGEMENT S.r.l.**
siglato in originale dal Dott.
Gianfranco CECCARELLI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
siglato in originale dal Dott. Leo
MASSARI

	D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
		Pagina 25 di 29

	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT S.r.l. siglato in originale dal Dott. Gianfranco CECCARELLI
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	Pagina 26 di 29	

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**SYSTAGENIX WOUND
MANAGEMENT S.r.l.**
siglato in originale dal Dott.
Gianfranco CECCARELLI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
siglato in originale dal Dott. Leo
MASSARI

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 - Durata; art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 - Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 - Penali; art. 13 - Clausola risolutiva espressa; art. 14 - Subappalto; art. 16 - Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 15 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 - Trattamento dei dati; art. 21 - Disciplina applicabile; art. 22 - Foro competente; art. 23 - Spese contrattuali; art. 24 - Clausola finale.

SYSTAGENIX WOUND

MANAGEMENT S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Gianfranco CECCARELLI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dal Dott.

MASSARI

Gianfranco CECCARELLI